

# **STATUTO**

## **della Associazione denominata “ANCI-RES TIPICA”**

\*\*\*

### **Titolo I**

#### **Costituzione, denominazione, sede, durata e scopi**

##### **Art. 1**

###### **Costituzione e denominazione**

**1.1** E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata “Anci-Res Tipica”.

##### **Art. 2**

###### **Sede**

**2.1** L'Associazione ha sede in Roma, presso la sede legale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito, ANCI), in Via dei Prefetti n.46.

**2.2** L'Assemblea ha piena facoltà di istituire e sopprimere ovunque sedi secondarie dell'Associazione.

##### **Art. 3**

###### **Durata**

**3.1** La durata dell'Associazione è di 50 (cinquanta) anni, a decorrere dalla data della sua costituzione, rinnovabili, e la stessa, salvo quanto previsto dall'articolo 8.5, può essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea degli Associati.

##### **Art. 4**

###### **Scopi**

**4.1** L'Associazione, d'intesa e in armonia con l'ANCI, è il luogo di rappresentanza delle Associazioni delle Identità a livello istituzionale locale, nazionale e internazionale. La stessa

raccoglie, valorizza e mette a sistema le identità territoriali italiane a partire dalle esperienze maturate dalle Associazioni delle Città di Identità aderenti al progetto “Res Tipica” dell’ANCI.

**4.2** L’Associazione si propone di salvaguardare e tutelare l’enorme patrimonio ambientale, culturale, turistico, storico-urbanistico, architettonico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie Locali italiane; far conoscere in Italia e nel mondo il patrimonio immateriale, la ricchezza di paesaggi e le qualità dei territori; sostenere in ambito internazionale le iniziative tese a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale, turistico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie Locali italiane; promuovere, attraverso le Associazioni di identità, territori ospitali impegnati a sviluppare un’offerta turistica di qualità che si caratterizzi per accessibilità, ricettività, servizi ed eventi.

**4.3** A tal fine, l’Associazione, tra l’altro, può:

1. promuovere, nei territori, azioni di formazione, consulenza, sensibilizzazione, comunicazione in materia di identità/tipicità, nonché azioni di comunicazione e informazione presso l’opinione pubblica mirate alla conoscenza dei territori, dei centri storici e delle tradizioni e dei saperi locali;

2. elaborare proposte di soluzione a problemi specifici del sistema delle Autonomie Locali italiane, inerenti il proprio oggetto sociale, da presentare alla classe politica ai diversi livelli e agli organismi istituzionali nazionali ed esteri;

3. incoraggiare e sviluppare studi e analisi finalizzati a favorire la conoscenza sui temi del marketing territoriale (promozione, tutela e valorizzazione delle identità/tipicità locali) e a supportare le amministrazioni nelle scelte decisionali in materia di sviluppo locale, turismo culturale ed enogastronomia di qualità;

4. favorire intese con istituti, associazioni, enti scientifici, culturali ed educativi, fondazioni e centri di ricerca e formazione, operanti sulle stesse tematiche in Italia e all’estero.

**4.4** Ai fini di quanto sopra, l’Associazione può compiere tutte le attività utili e necessarie al perseguimento dei propri scopi e anche, ove necessario, esercitare in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso, dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti. Con delibera dell’Assemblea, previo parere favorevole dell’ANCI, potrà aderire ad altre Associazioni e/o costituire e/o partecipare ad altri enti, anche a struttura societaria.

**4.5** L’Associazione non ha finalità di lucro e durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo diretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

## **Titolo II**

### **Soci**

#### **Art. 5**

### **Soci**

**5.1** L'ANCI è socio di diritto dell'Associazione.

**5.2** Oltre all'ANCI e ai soci fondatori, come individuati in atto costitutivo, possono essere soci dell'Associazione:

1. le associazioni di identità, come tali intendendosi le associazioni di enti locali, che perseguano finalità affini o analoghe a quelle di Res Tipica, purché dotate di proprio statuto, organi democraticamente eletti, criteri selettivi di adesione e purché adeguatamente rappresentative; l'Associazione demanda a successivo regolamento i criteri di adesione.

2. le altre associazioni e/o gli enti di rappresentanza delle autonomie locali, anche non territoriali, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'UPI (Unione delle Province Italiane), l'UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Enti, Comunità Montane), la Lega delle Autonomie Locali, l'UNIONCAMERE;

3. le Camere di Commercio, le Università, gli Istituti di ricerca e le fondazioni, anche bancarie, le associazioni e gli enti di rilevanza nazionale ed internazionale che condividono le finalità di Res Tipica e dichiarano di volerle attivamente sostenere.

**5.3** I soggetti sub 1), all'atto dell'ammissione, acquistano lo status di "socio ordinario"; i soggetti sub 2) e 3), all'atto dell'ammissione, acquistano lo status di "socio sostenitore".

**5.4** Sulla domanda di ammissione si pronuncia, a maggioranza semplice il Consiglio direttivo. L'eventuale diniego non deve essere motivato.

**5.5** L'adesione ha durata annuale ed è automaticamente rinnovata, salvo recesso o decadenza di cui al successivo art. 6.

## **Art. 6**

### **Recesso e decadenza**

**6.1** Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione, con effetto immediato, e salvo adempimento degli interi obblighi contributivi maturati per l'anno in corso, dandone formale comunicazione al Presidente.

**6.2** La qualità di Socio ordinario o sostenitore viene automaticamente meno in caso di mancato adempimento, anche di una sola volta, agli obblighi contributivi. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea. In ogni caso, il mancato o irregolare adempimento degli obblighi contributivi sospende automaticamente qualunque diritto connesso allo status di Socio (ivi compresa la partecipazione del proprio rappresentante agli organi dell'Associazione), senza necessità di alcuna pronuncia e/o comunicazione da parte dell'Associazione e dei suoi organi.

**6.3** E' facoltà insindacabile dell'Assemblea deliberare la decadenza dei Soci per altri motivi. In questo caso, la deliberazione deve essere assunta con una maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei voti validi.

**6.4** In ogni caso di recesso o decadenza, nulla sarà dovuto al Socio recedente o decaduto.

## **Titolo III**

### **Organi dell'Associazione**

## **Art. 7**

### **Organi**

**7.1** Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente;
3. Il Consiglio direttivo
4. l'Ufficio di Presidenza;
5. Il Direttore.

## **Art. 8**

### **Assemblea dei Soci**

**8.1** L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta sia ritenuto utile, mediante lettera, telegramma, fax, e.mail o altro mezzo, con preavviso di almeno 7 giorni. L'Assemblea prevista per la nomina degli organi deve essere convocata con un preavviso di almeno 15 giorni. L'Assemblea può fissare obblighi contributivi.

**8.2** L'Assemblea è, altresì, automaticamente convocata qualora ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi, mediante avviso da inviarsi, a mezzo raccomandata a/r, a tutti gli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della stessa. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Per convocare o prendere parte all'Assemblea occorre essere in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Socio, purché quest'ultimo sia in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi.

**8.3** Ai fini deliberativi, è previsto che:

1. ANCI ha diritto al 20% del totale dei voti.

2. Il restante 80% è calcolato nel modo seguente:

a) i soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto a: 1 (uno) voto ogni 20 (venti) o frazione di 20 (venti) enti aderenti per le Associazioni con meno di 250 aderenti;

b) le Associazioni con più di 250 (duecentocinquanta) enti aderenti hanno diritto a 1 (uno) voto ogni 25 (venticinque) o frazione di 25 (venticinque) enti aderenti;

c) nessun socio, fatta eccezione per l'ANCI, può rappresentare più del 19% del totale dei voti rappresentati dai Soci;

**8.4.** I soci sostenitori partecipano all'Assemblea con i propri rappresentanti, ma senza diritto di voto.

**8.5** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente vicario o dall'altro Vice-Presidente o da altro membro scelto dall'Assemblea medesima; delibera a maggioranza semplice dei voti spettanti ai presenti. Le modifiche del presente Statuto possono essere adottate solo a maggioranza dei voti spettanti agli Associati, purché con il voto favorevole di ANCI. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti agli Associati, purché vi sia compreso quello di ANCI.

#### **8.6 (abrogato)**

**8.7** L'Assemblea, oltre a deliberare in materia di modifiche del presente statuto e in materia di scioglimento, elegge, tra i Presidenti e i Vice Presidenti delle Associazioni d'Identità, il Presidente e due Vice-Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, che abbiano, al momento della nomina, lo status di amministratore locale; nomina, su proposta del socio Anci, il Direttore dell'Associazione; determina le quote contributive annuali differenziate in ragione del numero dei soci aderenti alle Associazione di identità, approva il piano annuale di attività e il rendiconto finanziario; formula gli indirizzi generali e gli obiettivi dell'Associazione; esercita gli altri poteri previsti dal presente Statuto.

**8.8** Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

**8.9** Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa e dal segretario verbalizzante. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall'Ufficio di Presidenza a garantire la massima diffusione.

### **Art. 9**

#### **Consiglio Direttivo**

**9.1** Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti (o loro delegati) dell'ANCI, dei Soci fondatori e di quelli ordinari, ed è presieduto dal Presidente della Associazione.

**9.2** Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 4 volte l'anno, dal Presidente mediante lettera, telegramma, fax, e.mail o altro mezzo, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, ogniqualvolta sia ritenuto utile e necessario. Il Consiglio Direttivo è altresì automaticamente convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, mediante avviso da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima e che contenga l'indicazione dei temi che si intendono trattare.

**9.3** Il Consiglio Direttivo:

1. predisporre il piano annuale di attività e il rendiconto finanziario da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione;
2. programma l'organizzazione degli eventi e delle iniziative;
3. approva gli eventuali regolamenti interni;
4. istruisce le richieste di adesione di nuovi soci, successivamente approvate dall'Assemblea;

**9.4** Salvo quanto più avanti, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere relative alle materie sub 1), 2), 5) e 6) necessitano del voto favorevole del rappresentante dell'ANCI. In caso di voto contrario dell'ANCI, le stesse possono essere assunte solo con una maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei componenti il Consiglio Direttivo. Nei casi di parità, prevale il voto del Presidente.

**9.5** Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante

## **Art. 9 bis**

### **L'Ufficio di Presidenza**

**9.1 bis** L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, da un rappresentante stabile del Socio Anci.

**9.2 bis** L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma, fax, e.mail o altro mezzo, con preavviso di almeno 4 (tre) giorni, ogniqualvolta sia ritenuto utile e necessario. Alle sedute dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Direttore

**9.3 bis** L'Ufficio di Presidenza:

1. coadiuva il Presidente nelle sue funzioni di rappresentanza esterna dell'Associazione;
2. verifica l'andamento delle attività e lo stato di attuazione del programma;
3. In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio direttivo al quale riferisce alla prima riunione successiva.

**9.4 bis** L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di due componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**9.5 bis** Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, per essere valide, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante.

## **Art. 10**

### **Presidente**

**10.1** Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. In caso di urgenza può esercitare i poteri dell'Ufficio di Presidenza, cui dovrà riferire alla prima riunione successiva.

**10.2** Il Presidente è eletto dall'Assemblea, con il voto favorevole dell'ANCI. Lo stesso deve essere scelto tra i Presidenti e i Vicepresidenti delle Associazioni di Identità aderenti che abbiano, al momento della nomina, lo status di amministratore locale. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e l'Ufficio di Presidenza.

**10.3** In caso di dimissioni, di recesso o di decadenza del Presidente, il Vice-Presidente vicario, o, in caso di inerzia, l'altro Vice-Presidente, a pena di decadenza, dovrà provvedere all'immediata convocazione dell'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

## **Art. 11**

### **Il Direttore**

**11.1** Il Direttore è l'organo amministrativo dell'Associazione.

**11.2** Il Direttore:

- a) cura la gestione dell'Associazione, garantendo il perseguimento degli obiettivi della medesima;
- b) cura la corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) assume impegni e stipula contratti su delega del Presidente;
- d) assicura il coordinamento delle attività dell'Associazione; dirige il personale; coordina l'attività dei collaboratori;



- f) cura la corretta predisposizione del rendiconto finanziario e del piano annuale;
- g) cura la verbalizzazione delle sedute di Assemblea e di quelle dell'Ufficio di Presidenza, e garantisce la corretta tenuta e conservazione dei relativi libri;
- h) esercita la rappresentanza dell'Associazione nell'ambito dei poteri conferiti;
- i) esercita tutti i poteri non attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi;

**11.3** L'Assemblea fissa il compenso del Direttore, in ragione delle competenze professionali richieste.

## **Art. 12**

### **Durata degli organi e disposizioni varie**

**12.1** Tutti gli organi scadono contestualmente al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni a far data dalla sua elezione.

**12.2** Alla scadenza, i componenti degli organi sono tenuti a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla nomina dei nuovi organi.

**12.3** Salvo quanto al punto 11.3, tutti gli incarichi associativi, salvo espressa e motivata deroga da parte dell'Assemblea, sono da considerarsi gratuiti.

## **Titolo IV**

### **Norme finali**

## **Art. 13**

### **Patrimonio e finanziamento dell'Associazione**

**13.1** Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

- (1) gli eventuali contributi previsti da leggi, disposizioni, progetti comunitari, nazionali, regionali, locali;
- (2) i contributi pubblici e/o privati volontari o straordinari;
- (3) i lasciti o le donazioni, nonché i proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

## **Art. 14**

### **Esercizio Finanziario**

**14.1** L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

## **Art. 15**

### **Libri sociali**

**15.1** Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- (a) il libro dei Soci;
- (b) il libro dei verbali delle Assemblee;
- (c) il libro dei verbali del Consiglio direttivo
- (d) il libro dei verbali dell'Ufficio di Presidenza

**15.2** I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale.

## **Art. 16**

### **Norma finale**

**16.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia ai regolamenti associativi ovvero alle norme del codice civile, se applicabili.